



Linee guida per la nomina del Collegio Sindacale

Publicato ed entrato in vigore il: 15.04.2024

Scheda

| | | |
|------------------------------|--|-----|
| Responsabile: | Collegio Sindacale | |
| Tassonomia: | Governato Societario / Organi Aziendali / Collegio Sindacale | |
| Codice documento / Versione: | 23A002 | 002 |

Premessa

Il presente documento definisce l'adeguata composizione del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA (d'ora in poi "Cassa di Risparmio") in termini quantitativi e qualitativi. In particolare, le linee guida disciplinano i requisiti e i criteri di idoneità dei Sindaci alla luce della normativa vigente. Al riguardo, rilevano in particolare l'art. 26 TUB, il D.M. 23/11/2020, n. 169 e le Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Circolare di Banca d'Italia 17/12/2013, n. 285 (Parte Prima, Tit. IV, Cap. 1, come modificate dal 45° aggiornamento in data 12 marzo 2024).

I soci propongono i candidati da presentare all'Assemblea chiamata a nominare il futuro Collegio Sindacale con riferimento alle indicazioni contenute nel presente documento. I soci possono sempre svolgere proprie valutazioni in merito alla composizione ottimale del Collegio Sindacale da eleggere. In tal caso, i soci indicano le ragioni che giustificano l'eventuale scostamento dalla composizione ritenuta ottimale dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale procede alle verifiche previste dalla legge con riferimento ai requisiti e ai criteri di idoneità in conformità alle presenti linee guida. Il Collegio Sindacale è, altresì, chiamato a valutare l'adeguata composizione collettiva dell'organo.

Le verifiche del Collegio Sindacale sono effettuate sulla base di autocertificazione in forma di atto sostitutivo dell'atto di notorietà, se del caso accompagnata dalla relativa documentazione a supporto, con la quale gli interessati dichiarano quanto necessario per consentire di verificare: (1) il possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza; (2) la coerenza rispetto ai criteri di correttezza, competenza e indipendenza di giudizio; (3) l'adeguata disponibilità di tempo da dedicare all'incarico.

Gli aspetti operativi di applicazione delle presenti Linee Guida vengono disciplinati dalla normativa vigente.

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. Linee Guida per la nomina del Collegio Sindacale | 5 |
| 1.1. Composizione quantitativa del Collegio Sindacale | 5 |
| 1.2. Composizione qualitativa del Collegio Sindacale | 5 |
| 1.2.1 Requisiti di onorabilità | 5 |
| 1.2.2 Criteri di correttezza e sospensione dagli incarichi | 6 |
| 1.2.3 Requisiti di professionalità | 7 |
| 1.2.4 Criteri di competenza | 8 |
| 1.2.5 Requisiti di indipendenza | 8 |
| 1.2.6 Indipendenza di giudizio | 9 |
| 1.2.7 Divieto di interlocking | 9 |
| 1.2.8 Rappresentanza territoriale e linguistica | 10 |
| 1.2.9 Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi | 10 |
| 1.2.10 Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo | 11 |
| 1.2.11 Quota di genere | 11 |
| 1.3. Ottimale composizione qualitativa del Collegio Sindacale | 11 |
| 1.4. Verifica dei requisiti dei Sindaci | 12 |

1. Linee Guida per la nomina del Collegio Sindacale

1.1. Composizione quantitativa del Collegio Sindacale

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti.

Tale composizione quantitativa risulta adeguata alle dimensioni operative e alla complessità dell'assetto organizzativo della Cassa di Risparmio e del Gruppo nel suo insieme, nonché alla tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi. In particolare, nell'identificare il numero dei Sindaci da sottoporre all'Assemblea, sono stati considerati i seguenti profili:

- a) le dimensioni e la complessità dell'assetto organizzativo della Cassa di Risparmio;
- b) le caratteristiche gestionali e operative della Cassa di Risparmio e delle società del Gruppo;
- c) la necessità di assicurare un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età e genere;
- d) l'estensione e la complessità dei compiti e delle attività nelle quali si articola la funzione di controllo svolta dal Collegio Sindacale.

Il numero dei componenti del Collegio Sindacale, indicato nello Statuto e sottoposto all'Assemblea dei Soci per le relative nomine, risulta adeguato rispetto ai criteri sopra menzionati ed è idoneo ad assicurare lo svolgimento efficace ed efficiente della funzione di controllo attribuita all'organo.

1.2. Composizione qualitativa del Collegio Sindacale

I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza, riportati nei successivi punti.

1.2.1 Requisiti di onorabilità

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso del requisito di onorabilità previsto dalle disposizioni di legge e di vigilanza.

Più nel dettaglio, la carica di Sindaco non può essere ricoperta da coloro che:

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, richiamato dall'art. 2399 del codice civile;
- b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, dei servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria a norma del Decreto Legislativo d.d. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, del Testo Unico Bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del Testo Unico della Finanza.

In aggiunta, la carica di Sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, una delle pene previste alla precedente lettera b), numero 1) salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; le pene previste ai numeri 2) e 3) nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento a quanto appena affermato e alle lettere b) e c) sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.

1.2.2 Criteri di correttezza e sospensione dagli incarichi

Accanto ai menzionati requisiti di onorabilità, i Sindaci devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) procedimenti penali conclusi. Comprende condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale. Comprende inoltre condanne penali irrogate con sentenze definitive, sentenze definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al primo periodo; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo d.d. 06/09/2011, n. 159;
- b) procedimenti penali pendenti. Comprende indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alla lettera a). Sono incluse anche le sentenze di condanna non definitiva;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative e procedimenti di decadenza o cautelari da parte di autorità pubbliche italiane e europee. Considera lo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui è stata irrogata una sanzione amministrativa. Include a) sanzioni amministrative irrogate al Sindaco per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, ferma la previsione dell'art. 25, comma 3, D.M. d.d. 23/11/2020, n. 169; b) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; c) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo d.d. 08/06/2001, n. 231.
Le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di vigilanza direttamente nei confronti dell'esponente a norma delle disposizioni del TUB (Titolo VIII) e del TUF (Parte V), nelle versioni precedenti all'entrata in vigore dal d.lgs. d.d. 12/05/2015, n. 72, nonché le sanzioni irrogate direttamente nei confronti dell'esponente per altre violazioni di specifiche normative (in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio, di mercati e di strumenti di pagamento), sono prese in considerazione però solo nel caso in cui tali sanzioni (1) riguardano condotte tenute dall'esponente nei dieci anni precedenti alla nomina e, (2) complessivamente considerate, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione per la quale è previsto il massimale più elevato;
- e) partecipazione all'amministrazione e controllo di imprese con procedure concorsuali concluse o in corso. Include incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, liquidazione giudiziale, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del Testo Unico Bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del Testo Unico Bancario o a procedure equiparate;
- f) sospensione o radiazione da albi e elenchi, misure di revoca per giusta causa di incarichi assunti in organi di direzione e controllo. Include la sospensione o la radiazione da albi, la cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti

sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- g) valutazioni negative da autorità pubbliche italiane o europee. Include la valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità del Sindaco nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- h) informazioni negative della centrale dei rischi. Include le informazioni negative sul Sindaco contenute nella Centrale Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative al Sindaco anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Le fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, vengono equiparate ai criteri di cui al presente punto sulla base di una valutazione di sostanziale equivalenza.

Qualora ricorrano tali situazioni (o emergano nel corso dell'incarico), il Collegio Sindacale dovrà valutare se sia preservata la sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio e se possa ritenersi salvaguardata la sua reputazione e la fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta tenendo in considerazione: (1) l'oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (2) la frequenza dei comportamenti; (3) la fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; (4) la fase e il grado del procedimento penale; (5) la tipologia e l'importo della sanzione irrogata; (6) il lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina; (7) il livello di cooperazione con il Collegio Sindacale e con l'Autorità di Vigilanza; (8) le eventuali condotte riparatorie poste in essere; (9) il grado di responsabilità del soggetto nella violazione; (10) le ragioni del provvedimento adottato da organismi e autorità amministrative; (11) la pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui alle lettere a) e b) comporta la sospensione dell'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159/2011.

1.2.3 Requisiti di professionalità

I candidati alla nomina di Sindaco devono essere in possesso di adeguata professionalità.

A tal fine, almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri candidati alla carica di Sindaco devono essere scelti tra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale dei conti o una delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Cassa di Risparmio;
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Cassa di Risparmio; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, quali docenti di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo aventi una dimensione e complessità comparabile con quella della Cassa di Risparmio.

Il candidato a Presidente del Collegio Sindacale, individuato tra i Sindaci effettivi, deve avere maturato una delle esperienze sopra indicate per almeno un quinquennio.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, per i Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

1.2.4 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i Sindaci devono soddisfare criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionali e operative della Banca. A tal fine vengono prese in considerazione le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

- a) regolamentazione del settore bancario e finanziario;
- b) assetti organizzativi e di governo societario;
- c) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- d) sistemi di controllo dei rischi e altri meccanismi operativi;
- e) *business* bancario (p.e. credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione mobiliare, servizi alla clientela);
- f) indirizzi e programmazione strategica;
- g) mercati bancari e finanziari e dinamiche del sistema economico-finanziario (p.e. mercati nazionali e internazionali, modelli previsionali);
- h) informativa contabile e finanziaria;
- i) tecnologia informatica;
- j) sistema di rating interni avanzato (AIRB – Advanced Internal Rating Based);
- k) ESG (Environmental, Social and Governance).

La valutazione sopra menzionata può essere omessa per i Sindaci che soddisfino il requisito di professionalità di cui al precedente punto 1.2.3 per almeno i seguenti periodi:

- a) Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d. lgs. n. 39/2010, per almeno 3 anni;
- b) per i Sindaci, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.2.3 per 5 anni maturati negli ultimi 8 anni;
- c) per il Presidente del Collegio Sindacale, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.2.3 per 10 anni negli ultimi 13 anni.

Con riferimento al ruolo di Presidente, deve essere, altresì, considerata la capacità di garantire il buon funzionamento dell'organo, favorendo la dialettica interna e assicurando un'adeguata organizzazione dei lavori e un'efficace circolazione delle informazioni.

1.2.5 Requisiti di indipendenza

Oltre agli altri requisiti contenuti nelle presenti linee guida, i Sindaci - a pena di ineleggibilità o decadenza - devono soddisfare il requisito di indipendenza come disciplinato dalle norme di legge.

Ferma la previsione di cui all'art. 2399 del codice civile (in particolare, comma 1, lett. *b* e *c*), si considera indipendente il Sindaco per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è un partecipante¹ della Cassa di Risparmio;
- b) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Cassa di Risparmio ricopre l'incarico di Amministratore

¹ Per partecipante si intende un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario (TUB), di cui al D.Lgs. d.d. 01/09/1993, n. 385 e delle relative disposizioni attuative.

- c) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non cumulativi, con la Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Cassa di Risparmio o i relativi Amministratori esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- d) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate; nonché, in ogni caso, svolge funzioni diverse da quelle di controllo in altre società del gruppo o in società nelle quali la banca detiene anche indirettamente una partecipazione strategica;
- e) è il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca e delle persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere precedenti.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni delle lettere precedenti si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle ivi indicate.

Ciascun Sindaco ha la possibilità di svolgere il medesimo incarico contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente punto comporta la decadenza dall'incarico di Sindaco.

1.2.6 Indipendenza di giudizio

I Sindaci agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio e nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, fermo il rispetto dei requisiti di indipendenza formale di cui al precedente paragrafo, i membri del Collegio Sindacale sono chiamati a comunicare le situazioni che potrebbero inficiare la loro indipendenza di giudizio, pur non comportando la formale inidoneità a svolgere tale carica.

Tra queste rileva, in particolare, il ricoprire o l'aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (1) membro del Parlamento nazionale ed Europeo, del Governo o della Commissione Europea; (2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente della giunta regionale, presidente della provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. d.d. 18/08/2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Cassa di Risparmio o del Gruppo Bancario sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Il Collegio Sindacale valuta l'indipendenza di giudizio dei propri membri alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti dalla normativa vigente, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla Cassa di Risparmio siano efficaci a fronteggiare i rischi che le situazioni di cui sopra possano inficiare l'indipendenza dei Sindaci o le decisioni del Collegio Sindacale.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Collegio Sindacale in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione può individuarne di ulteriori e più efficaci. Se tali misure non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, viene dichiarata la decadenza del Sindaco.

Il Collegio Sindacale verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio del Sindaco, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

1.2.7 Divieto di interlocking

Nell'identificare i candidati alla carica di Sindaco, occorre, altresì, considerare le previsioni di cui all'art. 36 del d. lgs. n. 201/2011 (convertito con L. d.d. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni),

recante il divieto ai «titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti».

1.2.8 Rappresentanza territoriale e linguistica

I candidati per l'elezione del Collegio Sindacale devono essere preferibilmente individuati in modo da garantire una adeguata conoscenza di almeno due lingue parlate nella zona di insediamento originario della Cassa di Risparmio (tedesca, italiana e ladina).

1.2.9 Disponibilità di tempo e cumulo degli incarichi

I Sindaci devono dedicare il tempo necessario per adempiere alle proprie funzioni di responsabilità a norma delle disposizioni di legge e regolamentari. L'impegno lavorativo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico è pari a un minimo di 50 e di 80 giorni lavorativi all'anno rispettivamente per i Sindaci effettivi e per il Presidente del Collegio Sindacale².

Ciascun candidato, all'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica al Collegio Sindacale gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte, nonché le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

In base alle informazioni assunte, il Collegio Sindacale valuta se il tempo che ciascun Sindaco può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

La Banca non ricade, allo stato, tra quelle "di maggiori dimensioni o complessità operativa" ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e, conseguentemente, non sono applicabili alla stessa gli artt. 17 ss. del Decreto MEF. Ciononostante, la Banca ritiene che la disponibilità di tempo dei singoli Sindaci debba essere verificata anche sulla base dell'applicazione di limiti quantitativi al cumulo degli incarichi. A tal fine, si presume che i Sindaci non soddisfino il requisito della disponibilità di tempo quando abbiano assunto un numero di incarichi in società commerciali non quotate superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 3 (tre) incarichi di amministratore Esecutivo o direttore generale e n. 7 (sette) incarichi di amministratore non Esecutivi e/o di sindaco effettivo;
- b) n. 10 (dieci) incarichi di amministratore non Esecutivo e/o di sindaco effettivo;

Nel caso in cui il Sindaco ricopra uno o più incarichi in una società quotata, i limiti di cui sopra sono modificati come segue:

- a) n. 1 (un) incarico di amministratore Esecutivo o direttore generale e n. 4 (quattro) incarichi di amministratore non Esecutivo e/o di sindaco effettivo;
- b) n. 5 (cinque) incarichi di amministratore non Esecutivo e/o di sindaco effettivo.

Ai fini di quanto precede si applicano le esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi di cui all'art. 18 del Decreto MEF ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Il tempo minimo previsto nel presente regolamento, da dedicare alle varie cariche, si applica nella valutazione degli esponenti di nuova nomina a partire dall'approvazione del presente regolamento da parte del Collegio Sindacale.

⁽³⁾ I limiti al cumulo di incarichi di cui al presente par. 1.2.9 non si applicano agli Esponenti che ricoprono nella Banca incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici. Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi non si considerano gli incarichi ricoperti dal Sindaco: (i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'amministratore; (ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti; (iii) quale sindaco supplente.

⁽⁴⁾ Si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: (i) all'interno del medesimo gruppo; (ii) in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale; (iii) nelle società non rientranti nel gruppo in cui la Banca detiene una partecipazione qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, art. 4, punto 36. Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) tali incarichi si cumulano.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, si include l'incarico ricoperto presso la Banca.

Se il Sindaco dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il numero di giorni lavorativi annui definiti dalla Cassa di Risparmio differenziato per l'incarico ricoperto, la valutazione prevista da parte del Collegio Sindacale può essere omessa purché gli incarichi detenuti dal Sindaco non superano i limiti suriportati senza beneficiare delle previsioni di cui alle note a piè di pagina n. 3 e 4, nonché al punto 1.2.10.

In casi particolari e motivati, l'Organo potrà ritenere sussistente il requisito della disponibilità di tempo nonostante l'eccedenza rispetto alle soglie di cui sopra, sulla base di una valutazione che dovrà tenere conto dei seguenti fattori: (i) la circostanza che il Sindaco sia Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo, (ii) la dimensione, l'attività e la complessità delle imprese presso le quali il Sindaco intrattiene gli altri incarichi, (iii) la durata di tali incarichi, (iv) il livello di competenza maturato dal Sindaco per lo svolgimento dell'incarico nella Banca, (v) le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

Il compenso dei Sindaci dovrà essere adeguato alla disponibilità di tempo richiesta per lo svolgimento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dai Sindaci, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi e comitati.

All'esito della valutazione di cui sopra, il Collegio Sindacale potrà richiedere che il Sindaco rinunci o non rinnovi certi incarichi, secondo una tempistica condivisa.

La valutazione di cui sopra dovrà altresì essere effettuata in caso di assunzione di incarichi aggiuntivi nel corso del mandato presso la Banca, ove tali incarichi determinino il superamento di uno o più limiti quantitativi di cui sopra.

1.2.10 Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, rispetto ai limiti di cui al precedente punto, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Cassa di Risparmio tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

A questi fini si considera, tra l'altro:

- a) la dimensione, l'attività e la complessità della banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- b) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- c) il livello di competenza maturato dal Sindaco per lo svolgimento dell'incarico nella Cassa di Risparmio e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo di cui al presente punto non è consentito al Sindaco che ricopre presso la Cassa di Risparmio il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.

1.2.11 Quota di genere

La composizione del Collegio Sindacale deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di genere, anche con riguardo ai Sindaci supplenti. In particolare, almeno uno dei sindaci effettivi deve essere del genere meno rappresentato e i due sindaci supplenti devono essere di genere diverso.

1.3. Ottimale composizione qualitativa del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale deve riflettere collettivamente un adeguato grado di diversificazione con riferimento alle competenze, al percorso formativo e professionale, all'età nonché al genere (secondo quanto declinato nel precedente par. 1.2.11) dei Sindaci.

Il Collegio Sindacale deve essere dotato, nel suo complesso, di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate a svolgere la funzione di controllo sull'operatività della Cassa di Risparmio e sui relativi rischi.

tra di loro. In caso di cumulo, se almeno uno di tali incarichi cumulati è Esecutivo, l'insieme degli incarichi viene considerato Esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non Esecutivo.

In questo contesto, secondo un maggior dettaglio e fermo il rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, come declinate nel presente regolamento, si ritiene opportuno che i membri del Collegio Sindacale: (1) siano dotati di specifiche competenze in materia finanziaria (*i.e.* di funzionamento dei mercati e degli intermediari finanziari), giuridiche (anche funzionalmente all'eventuale assolvimento della funzione di Organismo di Vigilanza *ex d.* lgs. 231/2001) e di revisione; (2) siano in grado di dedicare un tempo adeguato all'incarico (secondo quanto declinato nel precedente par. 1.2.9.). Almeno un Sindaco deve possedere conoscenze in materia *ESG* (Environmental, Social and Governance).

In aggiunta, con riferimento al Gruppo bancario, è opportuno assicurare che la composizione del Collegio Sindacale delle società controllate sia idonea a favorire un adeguato coordinamento con l'organo di controllo della Capogruppo, così da realizzare un più efficace e efficiente presidio dei rischi.

L'ottimale composizione qualitativa dell'organo consente di: (1) alimentare il confronto e la dialettica interna; (2) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (3) supportare efficacemente i processi aziendali di presidio in materia di strategie aziendali, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (4) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Cassa di Risparmio.

In caso di carenze, il Collegio Sindacale adotta misure necessarie a colmarle, in particolare definendo idonei piani di formazione e aggiornamento.

Se le misure di cui al precedente punto non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, il Collegio Sindacale in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione formula all'Assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

1.4 Verifica dei requisiti dei Sindaci

In occasione della riunione di insediamento e, successivamente, se si verificano eventi sopravvenuti che incidono sulla situazione del Sindaco o sulla composizione collettiva dell'organo, il Collegio Sindacale verifica la sussistenza in capo ai Sindaci dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza dopo la loro nomina. I risultati della verifica in parola sono trasmessi a Banca d'Italia.

Al momento della nomina, la verifica sui requisiti viene svolta anche con riferimento ai sindaci supplenti (con esclusione del controllo in materia di divieto di *interlocking*).

Il Collegio Sindacale, inoltre, verifica, con cadenza annuale, l'adeguatezza della propria composizione e del proprio secondo l'apposita disciplina regolamentare in materia di autovalutazione degli organi e il relativo regolamento interno adottato dalla Cassa di Risparmio. I risultati della verifica in parola sono trasmessi, ove richiesto, a Banca d'Italia.